

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO PRESSTECK

-versione 23.11.2021-

1. Disposizioni Generali

(1.1) Le presenti Condizioni Generali di Acquisto disciplinano tutti gli ordini emessi o i contratti di fornitura stipulati da Pressteck S.p.A. e dalla Pressteck Service Srl. (di seguito: "Acquirente").

(1.2) Qualsiasi modifica od integrazione delle presenti condizioni di acquisto, nonché qualsiasi condizione del Fornitore difforme in tutto od in parte dalle presenti condizioni di acquisto, non potrà trovare applicazione se non specificatamente approvata per iscritto da parte dell'Acquirente. Ciò vale in particolare anche se l'acquirente non si oppone separatamente alla loro applicazione nei singoli casi.

(1.3) L'accettazione dell'ordine da parte del Fornitore costituisce accettazione delle presenti condizioni generali di acquisto.

2. Offerte ed Ordini

(2.1) Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore è tenuto a depositare un'offerta vincolante.

L'offerta è gratuita. Non saranno riconosciuti compensi per eventuali visite o per la preparazione di offerte e/o progetti, salvo diversa disposizione scritta dell'Acquirente.

(2.2) Un ordine si considera vincolante solo se redatto in forma scritta. Eventuali ordini conferiti verbalmente o per telefono avranno effetto vincolante per l'Acquirente solo a seguito di conferma per iscritto da parte dello stesso. La trasmissione degli ordini potrà avvenire anche in forma elettronica.

(2.3) Il Fornitore si impegna a far pervenire all'Acquirente la accettazione dell'ordine per iscritto entro cinque giorni lavorativi restituendo all'Acquirente copia dell'ordine debitamente sottoscritto. In seguito, l'acquirente non sarà più vincolato alla richiesta.

(2.4) Con la presentazione dell'offerta e/o l'accettazione di un ordine, il Fornitore riconosce di essersi documentato in merito alla natura e alla portata delle prestazioni oggetto della fornitura mediante presa visione dei disegni disponibili. La presenza di evidenti errori, di errori ortografici e/o di calcolo nei documenti presentati da parte dell'Acquirente comporta il venir meno dell'effetto vincolante dell'ordine.

(2.5) Il Fornitore si impegna a rispettare le istruzioni speciali, le specifiche e i requisiti emessi dall'Acquirente in merito ai materiali, al loro utilizzo e ai metodi di lavorazione.

Non sono ammesse deviazioni di qualità e quantità rispetto all'ordine dell'acquirente, così come altre modifiche contrattuali, a meno che non siano state espressamente concordate per iscritto.

(2.6) L'Acquirente si riserva il diritto di annullare l'ordine in tutto o in parte. Non appena il Fornitore riceve una cancellazione, il Fornitore è obbligato a interrompere immediatamente l'elaborazione.

(2.7) L'Acquirente ha il diritto di modificare in qualsiasi momento l'ora e il luogo di consegna, nonché il tipo di imballaggio, dandone comunicazione scritta almeno 14 giorni di calendario prima della data di consegna concordata. Lo stesso vale per le modifiche delle specifiche dei prodotti nella misura in cui queste possono essere attuate nel quadro del normale processo di produzione del Fornitore senza un significativo sforzo aggiuntivo, per cui in questi casi il periodo di notifica ai sensi della frase precedente è di almeno 21 giorni. Se tali modifiche comportano ritardi di consegna che non possono essere evitati con sforzi ragionevoli nelle normali operazioni di produzione e commerciali del Fornitore, la data di consegna originariamente concordata sarà posticipata di conseguenza. Il Fornitore comunicherà per iscritto all'Acquirente gli eventuali costi aggiuntivi o ritardi nella consegna da lui previsti dopo un'attenta valutazione in tempo utile prima della data di consegna, ma almeno entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica dell'Acquirente ai sensi della frase 1.

(2.8) L'Acquirente si riserva i diritti di proprietà e d'autore sulle illustrazioni, i disegni e qualsiasi altra documentazione che vengono messi a disposizione del Fornitore ai fini della produzione e il cui contenuto non può essere divulgato a terzi.

Il suddetto materiale può essere utilizzato per la produzione solo sulla base dell'ordine dell'Acquirente e deve essere restituito all'Acquirente al termine o alla cancellazione dell'ordine.

Il Fornitore è obbligato a mantenere la riservatezza assoluta per quanto riguarda il contenuto dell'ordine di elaborazione effettuato con lui.

3. Prezzi e condizioni di pagamento

(3.1) Il prezzo indicato nell'ordine è vincolante. Salvo accordi in deroga, il prezzo include la consegna franco destino, imballaggio incluso. La restituzione dell'imballaggio sarà oggetto di accordi specifici. Il prezzo riportato nell'ordine non è comprensivo dell'IVA nell'aliquota di legge.

(3.2) Per ogni ordine dovrà essere emessa una fattura specifica. Saranno accettate solo le fatture in cui sia riportato il numero di ordine. Il Fornitore risponderà di tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza di questo obbligo, a meno che non sia in grado di dimostrare che tale mancanza non è imputabile a sua responsabilità. I ritardi causati da forniture non complete non possono pregiudicare i termini di scadenza degli sconti concessi.

(3.3) Salvo accordi in deroga, definiti in forma scritta, sul prezzo di acquisto si applica uno sconto del 3% se il pagamento avviene entro 14 giorni calcolati dalla data di arrivo della fornitura e della fattura. Altrimenti il pagamento avverrà di regola entro 60 gg dalla data di arrivo della fornitura e della fattura.

(3.4) L'Acquirente si riserva il diritto di esercitare i propri diritti di compensazione nei termini definiti dalla legge. L'avvenuto pagamento non implica il riconoscimento del regolare adempimento, né comporta rinuncia alla responsabilità del Fornitore per diritti derivanti dai vizi. In particolare, il pagamento non costituisce un'accettazione della consegna e viene effettuato con riserva di ispezione della consegna.

(3.5) Fatture, bolle di consegna e distinte di imballaggio devono essere allegate in duplice copia ad ogni spedizione. Questi documenti devono contenere necessariamente i seguenti dati: numero di ordine, quantità, unità, peso lordo e netto, denominazione dell'articolo e codice dell'articolo come indicato dall'Acquirente, nonché quantità residua in caso di consegne parziali. Costi e ritardi originati a seguito di inosservanza delle previsioni di cui al presente articolo sono a carico del Fornitore.

4. Consegna e passaggio del rischio

(4.1) Il termine di consegna indicato nell'ordine è vincolante ed essenziale. In caso di consegna anticipata, l'Acquirente ha diritto di ripredire la merce a spese e rischio del Fornitore o a conservarla in magazzino, fino al termine di consegna pattuito, sempre a spese ed a rischio del Fornitore.

(4.2) Il Fornitore è tenuto a dare immediata comunicazione scritta all'Acquirente qualora intervengano o siano prevedibili circostanze atte a pregiudicare il rispetto dei termini di consegna previsti.

(4.3) In caso di mancato rispetto dei termini di cui all'ordine, è diritto dell'Acquirente risolvere il contratto, in qualsiasi momento successivo alla scadenza dei termini, con conseguente obbligo del Fornitore a risarcire l'Acquirente di tutti i danni comunque dipendenti dalla fornitura non eseguita come pattuita, salvo che il Fornitore non dimostri che la violazione dell'obbligo non è imputabile a sua responsabilità.

(4.4) In caso di ritardi nella consegna, l'Acquirente ha il diritto, previo avviso scritto al Fornitore, di richiedere una penale contrattuale dello 0,5%, fino a un massimo del 5%, del rispettivo valore dell'ordine per ogni settimana iniziata di ritardo nella consegna. La penale contrattuale viene compensata con il danno causato dal ritardo che deve essere risarcito dal fornitore secondo (4.3.).

(4.5) Il rischio del trasporto è sempre a carico del Fornitore fino all'avvenuta accettazione dei Prodotti da parte dell'Acquirente o dai soggetti da questi incaricati nel luogo nel quale è prevista la consegna.

5. Garanzia e Vizi

(5.1) Il Fornitore garantisce la fornitura per eventuali vizi delle materie prime impiegate, nonché per eventuali vizi di fabbricazione che rendano i Prodotti non idonei all'uso cui sono destinati o, comunque, non corrispondenti agli ordini od ai relativi campioni.

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO PRESSTECK

-versione 23.11.2021-

In particolare, garantisce, sulla base del più recente standard scientifico e tecnico, il rispetto delle istruzioni speciali secondo cfr. (2.5), così come altre istruzioni di esecuzione. Le istruzioni speciali sono caratteristiche garantite della consegna o del servizio.

(5.2) La merce sarà esaminata dall'Acquirente entro un termine equo per verificare eventuali differenze di qualità e quantità. Il reclamo si considera effettuato in tempo utile se perviene al Fornitore entro 6 mesi, calcolati dalla consegna ed accettazione della merce, oppure in caso di difetti occulti, dalla data da cui vengono individuati. L'Acquirente denuncerà i difetti immediatamente dopo la scoperta. Il Fornitore rinuncia pertanto all'eccezione della ritardata denuncia dei vizi.

(5.3) Qualora a seguito di una fornitura si renda necessario un controllo della merce maggiormente dettagliato del consueto, le spese conseguenti sono a carico del Fornitore.

(5.4) L'Acquirente gode di tutte le garanzie stabilite a suo favore dalle disposizioni di legge. E' diritto dell'Acquirente richiedere al Fornitore l'eliminazione del difetto oppure la fornitura di un nuovo bene. La prescrizione è di due anni dalla data di denuncia del vizio.

6. Responsabilità da prodotto

(6.1) Il Fornitore, qualora sia responsabile di un danno da prodotto, è tenuto ad esonerare la società Acquirente, a prima richiesta, da pretese di risarcimento danni da parte di terzi. Nei limiti della propria responsabilità, il Fornitore si impegna a rimborsare le spese correlate all'azione di verifica compiuta dall'Acquirente.

(6.2) Il Fornitore si impegna a mantenere un'assicurazione sulla responsabilità civile dei prodotti di € 10.000.000 per danni alle persone e/o cose. Sono fatti salvi eventuali maggiori diritti di risarcimento danni spettanti all'Acquirente.

7. Diritti di proprietà intellettuale

(7.1) Il Fornitore garantisce che in relazione alla Fornitura non esistono diritti di terzi in ambito nazionale ed internazionale ed in particolare diritti di proprietà intellettuale, quali brevetti, marchi, diritti di autore o modelli di utilità. Il Fornitore si impegna a tenere indenne l'Acquirente, a prima richiesta scritta, da eventuali diritti di terzi e a risarcire l'Acquirente anche in relazione a tutte le spese che debba eventualmente sostenere.

8. Beni messi a disposizione del Fornitore da parte dell'Acquirente - Utensili

(8.1) Il Fornitore risponde dello smarrimento, del danneggiamento o abuso di quanto viene messo a sua disposizione da parte dell'Acquirente. L'Acquirente rimane proprietario dei beni e/o materiali messi a disposizione del Fornitore.

Se i beni di proprietà dell'Acquirente vengono trasformati unitamente ad altri oggetti che non sono di sua proprietà, l'Acquirente acquisisce il diritto di comproprietà della nuova merce oggetto di trasformazione in quota proporzionale calcolata sulla base del valore della merce di proprietà dell'Acquirente, rispetto agli altri oggetti lavorati.

(8.2) L'Acquirente rimane proprietario degli utensili messi a disposizione del Fornitore. Quest'ultimo dovrà utilizzare tali utensili unicamente per la produzione delle merci ordinate dall'Acquirente.

Il Fornitore provvederà all'assicurazione, a proprie spese, degli utensili di proprietà dell'Acquirente per un valore pari a quello a nuovo contro i danni da incendio, acqua e furto.

Il Fornitore cede fin d'ora alla società acquirente, che accetta, tutti i diritti derivanti dalla polizza di assicurazione.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire sugli utensili/macchinari di proprietà dell'Acquirente, a proprie spese ed a tempo debito, eventuali interventi di manutenzione ed ispezione e tutti i lavori di manutenzione straordinaria e di riparazione che si rendono necessari.

Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Acquirente con la massima tempestività eventuali avarie e a risarcire l'Acquirente da tutti i danni che dovessero conseguire dalla violazione di tale obbligo.

9. Obbligo di riservatezza

I documenti messi a disposizione del Fornitore, quali campioni, disegni, modelli, dati e simili materiali, nonché tutte le informazioni che saranno fornite dall'Acquirente, qualora non siano destinate al pubblico dominio non dovranno essere rese accessibili a terze parti, a meno che ciò non sia indispensabile, ai fini dell'esecuzione del contratto.

10. Cessione

La cessione dei crediti è efficace nei confronti dell'Acquirente solo con il consenso scritto dell'Acquirente stesso.

11. Rispetto delle leggi

(11.1) In relazione al rapporto contrattuale, il Fornitore è tenuto a rispettare le disposizioni di legge applicabili in materia. Questo si applica in particolare alla catena di approvvigionamento, alle leggi anticorruzione, fiscali e di riciclaggio di denaro, così come ai regolamenti antitrust, di lavoro e di protezione ambientale.

(11.2) Il Fornitore deve garantire che i prodotti da lui forniti siano conformi a tutti i requisiti pertinenti per l'immissione sul mercato nell'Unione europea e nello Spazio economico europeo. Il Fornitore dovrà fornire la prova di conformità all'Acquirente su richiesta, presentando documenti adeguati.

(11.3) Il Fornitore compirà sforzi ragionevoli per garantire il rispetto da parte dei suoi subfornitori degli obblighi che spettano al Fornitore ai sensi della presente clausola 11.

12. Legge applicabile al contratto

Legge applicabile al contratto è esclusivamente quella italiana. Si esclude l'applicazione della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili.

13. Luogo di Adempimento e Foro Competente

(13.1) Luogo di adempimento di tutte le obbligazioni sia del Fornitore che dell'Acquirente è la sede legale di quest'ultimo.

(13.2) Qualsiasi controversia insorta fra le parti a seguito della interpretazione, validità od esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Acquisto e dei relativi contratti stipulati sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Cagliari, con espressa esclusione di ogni Foro eventualmente concorrente od alternativo. L'Acquirente si riserva comunque di citare il Fornitore anche davanti ai Tribunali competenti per quest'ultimo.

14. Disposizioni Finali

(14.1) L'invalidità in tutto od in parte di singole disposizioni delle presenti condizioni Generali di Acquisto non inficia la validità delle restanti previsioni.

(14.2) Il Fornitore dichiara espressamente di aver preso visione delle presenti Condizioni Generali di Acquisto e di averne ricevuto copia.

.....
(firma)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. il Fornitore dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

Art. 1 (1.2., 1.3) applicabilità delle condizioni generali di acquisto ed esclusione di clausole difformi; accettazione a seguito di accettazione dell'ordine; **Art. 2** (2.1, 2.4, 2.6, 2.7) gratuità dei progetti; validità dell'ordine; potere di annullamento dell'ordine da parte dell'Acquirente; **Art.4**, (4.1, 4.3, 4.4, 4.5) termine di consegna; termine essenziale ed annullamento ordine, regolamentazione del rischio nel trasporto; **Art. 5**, (5.1., 5.2.,5.3, 5.4) garanzia per vizi, termini di denuncia degli stessi; rinuncia all'eccezione di ritardata denuncia dei vizi da parte del Fornitore; **Art. 8** (8.1, 8.2) proprietà in relazione a beni ed utensili; **Art. 12** Legge applicabile al contratto; **Art. 13** Luogo di adempimento e Foro competente.

.....
(firma)